APPROFONDIMENTO CIVILE

Il caso Libera e il diritto al fine vita, il Tribunale di Firenze ordina al CNR di costruire il dispositivo per il suicidio assistito

Data pubblicazione: 11/12/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL TEMA DEL FINE VITA IN ITALIA

La **questione del fine vita** riguarda il diritto di ogni persona gravemente malata di decidere **se, come e quando porre fine alle proprie sofferenze**, bilanciando due principi fondamentali:

- **il diritto alla vita e la sua tutela da parte dello Stato**;
- **il diritto all'autodeterminazione**, cioè la libertà di rifiutare cure, interrompere trattamenti o chiedere assistenza per morire in modo dignitoso.

Il tema del *fine vita* in Italia si colloca da anni in un equilibrio sottile, sospeso tra principi costituzionali, assenza di una disciplina organica e interventi giurisprudenziali che cercano di colmare i vuoti del legislatore.

LA SENTENZA N. 242/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La **sentenza n. 242 del 2019** della **Corte Costituzionale** (caso *Cappato / Dj Fabo*) è la decisione che ha segnato una svolta nel tema del **fine vita** in Italia.Con questa pronuncia, la Corte aveva dichiarato **non punibile**, in determinate e rigorose condizioni, **il soggetto che facilitasse una persona malata a porre fine alla propria vita**, pur restando in vigore il reato di **aiuto al suicidio,** previsto dall'art. **580 c.p..**

Ecco i **requisiti precisi** fissati dalla Corte per la **non punibilità:**

Condizione del paziente

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- Il soggetto deve essere **tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale** (es. ventilazione artificiale, nutrizione forzata, ecc.);
- Deve essere **affetto da una patologia irreversibile**, cioè una malattia da cui non si può guarire né migliorare in modo apprezzabile;
- la **sofferenza fisica e/o psicologiche deve risultare intollerabile;**
- il soggetto deve essere **pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli**.
- **Modalità dell'aiuto**
- L'aiuto deve provenire da chi **rispetti la volontà del malato**, senza pressioni o interessi personali;
- Deve essere **verificata la sussistenza di tutte le condizioni** sopra elencate da una **struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)**, previo **parere del comitato etico territorialmente competente**.
- **Controllo pubblico**
- Il percorso deve avvenire in un **contesto medico-ospedaliero controllato**, che garantisca il diritto all'autodeterminazione ma anche la tutela dei soggetti fragili.-

La Corte non ha "legalizzato" il suicidio assistito, ma ha introdotto **una zona di non punibilità** nei casi estremi, quando l'intervento di aiuto risponde a una scelta libera, consapevole e umanamente motivata del paziente.

LA SENTENZA N. 66/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Negli anni successivi, l'assenza di una legge nazionale e le differenti iniziative regionali — spesso incomplete o contraddittorie — avevano evidenziato la fragilità di un sistema fondato esclusivamente sulla giurisprudenza.

Nel **2025**, con la sentenza n. **66**, è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale.

Un giudice aveva sollevato dubbi di costituzionalità sul requisito del "*trattamento di sostegno vitale*", previsto come condizione necessaria per escludere la punibilità di chi presta aiuto a una persona malata che intenda porre fine alla propria vita.

Secondo il giudice rimettente, tale condizione sarebbe stata troppo restrittiva e discriminatoria nei confronti di chi, pur affetto da una malattia grave e irreversibile, non è collegato a un macchinario o a una terapia vitale.

La Corte ha **dichiarato infondata la questione**, confermando la legittimità del requisito.

In altre parole, resta necessario che la persona che chiede l'aiuto al suicidio **dipenda da un trattamento di sostegno vitale** (come la ventilazione meccanica, la nutrizione artificiale o altre terapie indispensabili per la sopravvivenza).-

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

LA SENTENZA N. 132/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sempre nel 2025, la Corte Costituzionale è tornata a occuparsi – o, più precisamente, ha *scelto di non occuparsi fino in fondo* – della delicata questione del fine vita. Il caso era stato sollevato dal **Tribunale di Firenze**, su richiesta di una persona affetta da **sclerosi multipla progressiva**, una patologia irreversibile che rientrava nelle condizioni individuate dalla **sentenza n. 242/2019** per accedere al suicidio medicalmente assistito.

Nel caso concreto, però, il paziente **non era in grado di autosomministrarsi** il farmaco letale, a causa della perdita totale dell'uso degli arti. Il giudice toscano aveva quindi chiesto alla Corte se fosse **costituzionalmente legittimo** permettere che **un terzo – ad esempio un medico – potesse somministrare il farmaco**, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente).

In realtà, La **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 132/2025**, ha scelto di **non entrare nel merito** della questione — cioè **non ha stabilito se sia o meno costituzionalmente legittimo consentire a un medico di somministrare il farmaco letale a un paziente impossibilitato ad autosomministrarselo** — perché ha ritenuto la questione **inammissibile per difetto di istruttoria** da parte del giudice rimettente.

E SE IL PAZIENTE NON E' IN GRADO DI AUTOSOMMINISTRARSI IL FARMACO?

Restava, quindi, una questione concreta: cosa accade quando il paziente, pur possedendo tutti i requisiti, non è fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco? È proprio questo il nodo della vicenda di **"Libera"**, affetta da una grave patologia neurodegenerativa - **Sclerosi Laterale Amiotrofica** - che le impedisce qualsiasi movimento volontario. La donna ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione, ma non poteva farlo senza un dispositivo tecnologico che le consentisse di attivare l'infusione del farmaco con un comando oculare o analogo.

In assenza di tali strumenti — non reperibili sul mercato o non forniti dal servizio sanitario — il diritto riconosciuto dalla Corte rischiava di restare puramente teorico: esistente sulla carta, ma inattuabile nella pratica.

Di qui il ricorso all'Autorità giudiziaria.

IL CASO LIBERA

Dopo un primo intervento del **Tribunale di Firenze** (ordinanza 16 ottobre 2025), era stato imposto alla **Asl Toscana Nord Ovest** di fornire, entro quindici giorni, la strumentazione tecnologica necessaria per consentire alla donna di autosomministrarsi — tramite **comando oculare** — il farmaco prescelto per porre fine alle proprie sofferenze.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Tuttavia, le imprese contattate non erano state in grado di fornire alcun dispositivo idoneo. La ASL, rimasta senza soluzioni praticabili, aveva quindi chiesto al giudice ulteriori indicazioni per superare l'impasse tecnica, rappresentando l'impossibilità di reperire sul mercato strumenti compatibili con le condizioni della paziente.

A questo punto i procuratori di Libera — tra cui **l'Avv. Filomena Gallo**, Segretaria dell'**Associazione Luca Coscioni** — avevano individuato nel **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)** l'unico ente pubblico dotato delle competenze scientifiche per progettare un sistema personalizzato di autosomministrazione sicuro e rispettoso della dignità della paziente.

IL PROVVEDIMENTO

All'udienza del 19 novembre, il **CNR** ha confermato la fattibilità tecnica del dispositivo: un sistema capace di attivare l'erogazione del farmaco mediante un **comando oculare o altro input motoriamente compatibile** con le condizioni della paziente.

Il progetto, tuttavia, richiederà **circa 90 giorni** per essere progettato, testato e validato secondo le procedure di sicurezza e certificazione previste dalla normativa.

Con la successiva ordinanza, il **Tribunale di Firenze** ha disposto:

- che la **ASL Toscana Nord Ovest** avvii **immediatamente la collaborazione con il CNR**, sostenendo integralmente le spese;
- che il **CNR** operi come **ausiliario dell'autorità giudiziaria**, con mandato diretto a progettare, realizzare e fornire la strumentazione necessaria entro 90 giorni;
- che, una volta consegnato il dispositivo, la **USL** lo metta a disposizione di "Libera" insieme al farmaco, consentendole di decidere **in autonomia** se e quando procedere.

Il provvedimento conferma e dà attuazione concreta ai principi già affermati dalla **Corte Costituzionale** con le sentenze n. 242/2019 e n. 132/2025, che hanno riconosciuto il diritto del malato a ricorrere al **suicidio medicalmente assistito**, in presenza di determinate condizioni mediche e di garanzie procedurali.

CONCLUSIONI

Questa ordinanza segna una **tappa cruciale** nel percorso italiano sul fine vita: per la **prima volta**, un **ente pubblico di ricerca** viene formalmente incaricato da un Tribunale di **progettare la tecnologia** necessaria a rendere **effettivo** un diritto costituzionalmente riconosciuto.

Il caso "Libera" dimostra che il diritto all'autodeterminazione non si ferma davanti agli ostacoli tecnici, ma può trovare soluzioni nella scienza e nell'innovazione.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Come osserva il giudice di Firenze, l'effettività della tutela non si misura solo in termini giuridici, ma anche nella capacità dello Stato di garantire **mezzi concreti** per esercitare i propri diritti fondamentali.

È un passaggio dal "**se**" al "**come**": dal riconoscimento teorico alla **realizzazione pratica** della libertà di scegliere.

"Libera" potrà così decidere del proprio corpo e del proprio destino, non più lasciata sola ma **accompagnata dalle Istituzioni** e dalla tecnologia, in un equilibrio inedito tra diritto, scienza e umanità.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati